

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE	TRIBUTARIA REGIONALE			
	DI LOMBARDIA		SEZIONE 20		
riur	ita con l'intervento dei	Signori:			
	ZEVOLA	MARIO	Presidente		
	FASANO	GAETANO	Relatore		
	BOTTERI	GIACOMO LORENZO	Giudice		

	S				
	·····				
ha	emesso la seguente				
SENTENZA					
	ull'appello n. 1918/20 pedito il 19/04/2018	118			
Tri	vverso la pronuncia : butaria Provinciale d ontro:	sentenza n. 5406/2017 Sez:17 emes i MILANO	sa dalla Commissione		
		ONE PROVINCIALE II DI MILANO			
	ontro: S.ENTRATE - RISCO	SSIONE - MILANO			
pro	oposto dall'appella	nte:			
dif	eso da:				
CA CA	RTELLA DI PAGAM RTELLA DI PAGAM	ENTO n° 06820160122873052000 IF ENTO n° 06820160122873052000 IF ENTO n° 06820160122873052000 IF ENTO n° 06820160122873052000 IF	RPEF-ADD.COM. 2013 RPEF-ALTRO 2013		

	SEZIONE
	N° 20
	REG.GENERALE
	N° 1918/2018
	UDIENZA DEL
	21/12/2018 ore 15:00
	90/2019
	PRONUNCIATA IL: 21/12/2018
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
Ì	08/01/2019
	Il Ful Startes
A	Directe Storac

contro Agenzia delle Entrate – Riscossione

e

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Milano

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 5406/17 ha respinto il ricorso prodotto da avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.A. a seguito dell'iscrizione a ruolo di IRAP e IRPEF per l'anno 2013.

La Commissione provinciale ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento eseguità a mezzo posta elettronica certificata – PEC – perché la legge non prescrive in nessun caso che la cartella sia formata in origine come documento analogico o informatico. La Commissione ha anche respinto le eccezioni relative alla mancata indicazione del conteggio di aggi e interessi poiché nessuna norma prescrive l'indicazione dei conteggio degli interessi di mora nella cartella di pagamento né le aliquote d'imposta o tassi d'interesse o simili.

La società contribuente ha proposto appello eccependo la mancata pronuncia dei giudici di primo grado sulle violazioni contestate con il ricorso introduttivo e la falsa applicazione dell'art. 26, comma 1 bis, del DPR 602/73 relativo alla procedura di notifica a mezzo PEC in carenza delle allegazioni di ricevute e di certificati di firma necessari. La società contribuente sostiene che la notifica a mezzo PEC non garantisce la piena prova della consegna effettiva del documento al destinatario e eccepisce la mancanza di specifica relata di notifica. L'appellante eccepisce anche la mancata notificazione degli accertamenti e dell'avviso bonario prodromici della cartella impugnata e, ulteriormente, la carenza di motivazione di interessi e aliquote. e conclude domandando l'integrale riforma della sentenza con vittoria delle spese di entrambi i gradi.

L'agente della riscossione contro – deduce che la corretta notificazione della cartella sarebbe provata dalla ricevuta di avvenuta consegna che fornisce al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento in cui è avvenuta la consegna. Quanto ai dubbi sull'integrità dei documenti notificati la parte pubblica richiama il DM 4 agosto 2015 per sostenere che l'immodificabilità del documento è proprio assicurata dal formato pdf. previsto dalla norma e che la cartella allegata al messaggio di posta elettronica è essa stessa l'originale del documento. L'Agente della riscossione contro - deduce poi circa la carenza di sottoscrizione non essendo prevista la sottoscrizione della cartella di pagamento ai sensi della normativa vigente. La parte resistente contro – deduce infine che la cartella di pagamento è atto a contenuto vincolato disposto per l'egge che non prevede il dettaglio del conteggio degli interessi e domanda in conclusione il

rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese e compensi.

Con atto di intervento volontario l'Agenzia delle Entrate ha contro – dedotto in merito alla fondatezza della pretesa tributaria e alla legittimità degli atti prodromici della cartella impugnata e ha domandato il rigetto dell'appello con vittoria delle spese.

Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente rileva che la notifica a mezzo PEC è stata eseguita ai sensi del 2° comma dell'art. 26 del DPR 602/73, norma speciale disposta dal legislatore per disciplinare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica con la procedura prevista dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68.

La specialità della norma esclude che possano applicarsi alla procedura di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata norme diverse da quelle portate dal citato DPR 11 febbraio 2005, n. 68, in particolare per quanto concerne l'art. 149 bis cc.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le doglianze dell'appellante riguardano, da un lato, la prova dell'avvenuta notifica e, dall'altro, la garanzia di autenticità dei documenti notificati.

Quanto al primo profilo il Collegio rileva che il DPR 68/2005, art. 6, comma 3, prevede che: << La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario>>. Il Collegio osserva anche che la ricevuta di consegna del gestore di posta elettronica utilizzato dal destinatario è sottoscritta dal gestore medesimo mediante firma elettronica avanzata per assicurare l'integrità e l'autenticità della ricevuta stessa così come la busta di trasporto per assicurare la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio secondo le regole tecniche stabilite dalla competente autorità governativa, come previsto dall'art. 9 del citato DPR 68/2005. Parimenti, l'art. 10 del DPR citato prevede l'apposizione di riferimento temporale sul messaggio da parte del gestore utilizzato, ovviamente nel rispetto delle norme tecniche stabilite dall'autorità governativa competente.

La ricevuta di consegna, secondo il disposto degli art. 6, 9 e 10 del DPR 68/2005, attesta dunque che il documento allegato sia pervenuto nella disponibilità del destinatario e la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio, incluso il suo riferimento temporale.

La società contribuente a riguardo lamenta che l'Agente della Riscossione non avrebbe versato in atti : 1) documento informatico, 2) certificati della firma digitale, 3) relazione di notifica, 4) attestazione di conformità del documento notificato, 5) ricevute di accettazione, 6) prova della validità dell'indirizzo del contribuente.

Quanto ai mezzi di prova la cui mancanza è lamentata dalla parte privata, il Collegio osserva che il certificato di firma digitale e la ricevuta di accettazione sono presupposti per il buon esito del processo di notificazione a mezzo PEC. In mancanza di motivi specifici per disconoscere l'autenticità delle ricevute di consegna, l'esibizione del certificato di firma digitale e della ricevuta di accettazione non ha rilievo al fine dell'accertamento dell'avvenuta notificazione.

Con riferimento alla relazione di notifica il Collegio non può che riportarsi a quanto premesso relativamente alla specialità della normativa che regola la notifica a mezzo PEC, che non prevede l'acquisizione di una relazione di notifica.

Venendo ora a quanto eccepito dall'appellante relativamente alla natura dell'atto notificato e, conseguentemente, alla corrispondenza tra il documento notificato e il suo "originale", il Collegio osserva innanzitutto che le cartelle di pagamento in formato pdf notificate via PEC sono l'elaborazione elettronica dei dati del ruolo e costituiscono il documento informatico notificato al contribuente, dato che, a mente dell'articolo 1 del CAD – Codice Amministrazione Digitale - il documento informatico è: "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

Ai sensi dell'art. 20 del CAD, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. Il contribuente, in proposito, non ha in alcun modo argomentato per sostenere che i documenti notificati siano contraffatti, o formati illegittimamente.

Atteso dunque che al contribuente è stato notificato proprio l'originale della cartella di pagamento e che dunque non ci sono motivi per eccepire la conformità all'originale delle cartelle versate in atti, il Collegio osserva ulteriormente che le cartelle di pagamento recano alla pg. 2 il nominativo del responsabile del procedimento fugando qualsiasi dubbio sulla sottoscrizione degli atti, che in ogni caso non è prevista dalla normativa vigente.

In ordine al calcolo degli interessi, il Collegio osserva che, essendo normativamente previste le modalità di calcolo degli interessi di mora, il contribuente è messo in condizioni di verificare la correttezza degli importi addebitatigli.

Segue la soccombenza la decisione sulle spese di giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in quanto convenuta come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese liquidate nella misura di € 4.500,00.

Il Presidente

Milano, 21 dicembre 2018

Il Relatore